



Allegato d) del Regolamento

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO

CODICE ETICO DEL MEDIATORE (CONCILIATORE)

(Approvato con delibera n.12) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Chi svolge attività di mediatore (conciliatore) nell'Ambito dell'ODMF di Bolzano, istituito dall'Ordine degli Avvocati di Bolzano è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento, oltre all'osservanza delle norme del Codice Deontologico Forense e del Codice Europeo di condotta del Mediatore.

DOVERE DI RISERVATEZZA

La mediatrice / il mediatore deve garantire la massima riservatezza su ogni aspetto inerente la mediazione, le dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, inclusa la stessa esistenza della mediazione, salvo quanto disposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata alla mediatrice / al mediatore da una delle parti non potrà essere rivelata alle altre parti e/o a terzi senza il consenso della parte stessa.

DOVERE DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La mediatrice /il mediatore deve garantire un'adeguata formazione in tecniche di composizione dei conflitti, preparazione che deve essere costantemente mantenuta ed aggiornata; la frequentazione di specifici corsi di aggiornamento, su richiesta della stessa, deve essere comunicata alla Segreteria.

La mediatrice / il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui ritenga di non avere l'adeguata esperienza o la necessaria qualificazione tecnica per la trattazione del caso.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

La mediatrice / il mediatore deve comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità o che possa anche solo ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità e sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni previsti dal regolamento medesimo.

La mediatrice / il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- a. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;



- b. il ruolo della mediatrice / del mediatore e delle parti;
- c. gli obblighi di riservatezza a carico della mediatrice / del mediatore e delle parti nonché degli eventuali terzi che potranno intervenire nel procedimento;
- d. un accordo scritto relativo al procedimento stesso.

MODALITÀ ESECUZIONE DELL'INCARICO

La mediatrice / il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dalle circostanze, dal valore e dalla tipologia della controversia nonché dalle condizioni soggettive delle parti nel rispetto dei seguenti principi che hanno valenza esemplificativa e non esaustiva:

- La mediatrice / il mediatore deve sempre agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
- La mediatrice / il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno e con il consenso delle parti, può sentire le parti separatamente, assicurando comunque che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.
- La mediatrice / il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- La mediatrice / il mediatore deve condurre la procedura in maniera adeguata, tenendo presente le circostanze del caso, eventuali disparità di potere nonché i principi di legge ed ogni desiderio che le parti abbiano espresso nonché la necessità di una pronta soluzione della controversia.
- La mediatrice / il mediatore deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Le parti sono libere di concordare con la mediatrice / il mediatore il modo in cui la mediazione deve essere condotta.

CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno, deve informare le parti e può terminare la mediazione, ad esempio se:

- a) è stato raggiunto un accordo che la mediatrice / il mediatore ritiene essere ineseguibile, la cui causa possa essere illecita, o costituisca il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, e ciò in considerazione delle circostanze del caso e della competenza della mediatrice / del mediatore di fare un tale accertamento oppure,
- b) ella / egli ritiene che sia improbabile che la continuazione della mediazione porti ad un accordo.

Le parti sono libere di recedere dalla mediazione in ogni momento senza dover fornire alcuna giustificazione.



ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

La mediatrice / il mediatore deve adottare tutte le misure idonee per assicurare che l'accordo sia raggiunto tramite il consenso informato e consapevole delle parti, e che tutte le parti comprendano compiutamente i termini dell'accordo.

La mediatrice / il mediatore, nei limiti della sua competenza, formalizza l'accordo e informa le parti sulle modalità di rendere esecutivo l'accordo.

La mediatrice / il mediatore, redige il verbale al quale è allegato l'accordo che formalizza e/o attui il risultato della mediazione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla mediatrice / al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Nel caso in cui la mediazione, per qualsiasi ragione, non si concluda con successo, alla mediatrice / al mediatore è preclusa – qualora ne abbiano le caratteristiche professionali – l'assunzione di ogni incarico a favore di una o dell'altra parte. E' altresì preclusa l'assunzione della qualifica di testimone nell'eventuale procedimento, qualsiasi sia la natura, tendente alla risoluzione della vertenza oggetto della mediazione.

RETRIBUZIONE E SPESE DELLA MEDIATRICE / DEL MEDIATORE

La mediatrice / il mediatore è retribuito in base alla tariffa deliberata dai Ministeri della Giustizia e di Sviluppo Economico, di volta in volta in vigore (attualmente D.M. 18. ottobre 2010, N. 180).

È fatto divieto alla mediatrice / mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

In caso di interruzione del procedimento prima della sua conclusione ed a prescindere dal motivo dell'interruzione stessa, alla mediatrice /al mediatore spetta il solo compenso per l'attività fino a quel momento svolta.

Bolzano, 27.04.2011

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Andrea Pallaver

Il Presidente
f.to Avv. Heiner Nicolussi-Leck